



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla determinazione n. 1125 del 30.11.2020

Allegato A

Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza alla Scrapie classica degli ovini.

Art. 1 Obiettivi

Il programma persegue i seguenti obiettivi:

- 1) Concorrere al controllo ed all'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli allevamenti ovini, attraverso l'incremento della frequenza dell'allele di resistenza alla scrapie classica (ARR), nella totalità della popolazione ovina;
- 2) Valorizzare e qualificare le produzioni ovine isolate negli scambi commerciali, attraverso la certificazione sanitaria riferita al controllo delle TSE;
- 3) Concorrere al raggiungimento della certificazione delle greggi o zona di stato membro a rischio trascurabile per scrapie classica.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Piano si applicano le definizioni di cui all'art. 1, punto 2 del Decreto del Ministero della Salute 25 novembre 2015 "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale", con le sole eccezioni di seguito riportate.

1. **Piano di selezione genetica (PSG)** degli ovini per la prevenzione della scrapie classica: programma di prevenzione obbligatorio predisposto e attuato dalla autorità regionale competente, esteso a tutte le aziende zootecniche ovine e finalizzato all'incremento dei caratteri di resistenza genetica degli ovini alla scrapie classica;
2. **Animali da reddito a carattere familiare o per autoconsumo o da compagnia o per finalità didattico-sociali**: animali in allevamento dotato di codice aziendale e registrato in BDN, con numero massimo di 9 capi censiti, ivi inclusi un riproduttore maschio e un riproduttore femmina, allevati ai soli fini di produzione per autoconsumo o da "affezione", senza la possibilità di cessione degli stessi animali per alcun fine, salvo che per la macellazione. In caso della cessazione "dell'attività" gli animali genotipizzati e con certificazione di resistenza possono essere ceduti previa certificazione rilasciata dal veterinario ufficiale della ASSL competente per territorio;
3. **Gruppi di monta**: gruppi di ovini autorizzati dai servizi veterinari competenti, formati generalmente da un solo maschio e un certo numero di femmine (25-50) tale da consentire la loro monta da parte del maschio in un tempo ragionevole. Tutte le femmine utilizzate dovranno essere identificate, registrate in BDN e genotipizzate con le medesime modalità previste per i riproduttori maschi;
4. **Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN)**: sistema per la raccolta dei dati anagrafici dei capi e delle aziende relativi al patrimonio zootecnico italiano, del Ministero della salute, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla determinazione n. 1125 del 30.11.2020

5. **Banca Dati Nazionale per la selezione genetica (BDNSG):** sistema per raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle aziende e ai capi e alle attività di genotipizzazione istituita presso il CEA di Torino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;
6. **Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare:** il Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna.

Art. 3 Campo di applicazione, obblighi e adempimenti

- 1) L'applicazione del Piano è obbligatoria per tutte le aziende ovine del territorio regionale ad esclusione delle aziende che allevano ovini per il solo autoconsumo o i cui animali sono destinati ad attività diverse dalla riproduzione o dalla produzione di alimenti (aziende di cui all'art.2 punto 2).
- 2) E' vietata la movimentazione, tra aziende/allevamenti, di ovini maschi di genotipo sconosciuto o con genotipo suscettibile di cui all'**Allegato 1**.
- 3) Eventuali deroghe al divieto di utilizzo degli arieti riproduttori suscettibili sono rilasciate, caso per caso, per gli allevamenti iscritti al Libro Genealogico (LG) o Registro Anagrafico (RA), che allevano razze autoctone in via di estinzione riconosciute (di cui al D.lgs 11 maggio 2018, n.52 e Regolamento UE N. 2016/1012), dal Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna, a seguito delle indicazioni della Commissione Nazionale di Coordinamento di cui all'allegato I parte D punto 4) del Decreto Ministeriale del 25.11.2015.
- 4) I proprietari o detentori degli animali delle aziende ovine sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dell'Allegato 1.
- 5) I compiti del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, dei Servizi veterinari di Sanità Animale delle Aree Socio Sanitarie Locali (ASSL), dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna (IZS), dell'Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA) e dell'Associazione Allevatori della Regione Sardegna (AARS) in qualità di ente delegato da Assonapa per la raccolta dei dati e il prelievo di campioni biologici in animali di aziende iscritte al LG o RA, del laboratorio dell'AGRIS, dell'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna (ARAS), della Commissione Regionale di Coordinamento sono indicati negli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente allegato.

Art. 4 Identificazione e registrazione degli animali

1. Prima di sottoporre gli animali alle prove di genotipizzazione e comunque entro i sei mesi dalla nascita, il proprietario/detentore degli animali, direttamente o tramite persona delegata, provvede ad applicare sui capi un identificativo univoco, ai sensi del regolamento (CE) 21/2004 e ss.mm.ii., comprendente un marchio auricolare o un tatuaggio all'orecchio più un identificativo elettronico autorizzato per l'identificazione elettronica degli ovini. Gli animali riportanti l'identificativo semplificato previsto all'articolo 4, comma 3 del Regolamento (CE) N. 21/2004 non possono essere sottoposti agli esami di genotipizzazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla determinazione n. 1125 del 30.11.2020

2. Il proprietario/detentore degli animali, direttamente o tramite persona delegata, registra e aggiorna in BDN tutte le informazioni relative ai singoli capi ovini identificati con codice individuale, ivi comprese quelle relative a nascita, movimentazioni e morte.
3. Il Responsabile dello stabilimento di macellazione provvede a registrare in BDN le informazioni relative agli animali macellati.

Art. 5 Compiti dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Il Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale:

- a) Gestisce gli aspetti amministrativi e finanziari del Piano;
- b) Assolve ai debiti informativi di carattere finanziario, epidemiologico ed amministrativo al Ministero della Salute;
- c) Incentiva e coordina l'applicazione del Piano;
- d) Redige una relazione annuale entro il 31 marzo, sulle attività svolte e sui risultati conseguiti e la invia all'ufficio competente della Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci Veterinari del Ministero della Salute;
- e) Trasferisce i fondi per l'indennizzo, ai sensi della Legge 2 giugno 1988 n. 218, dei riproduttori portatori dell'allele VRQ, macellati nell'ambito della realizzazione del presente Piano;
- f) Convoca l'apposita Commissione regionale di Coordinamento.

Art. 6 Compiti delle Aree Socio Sanitarie Locali (ASSL)

I Servizi veterinari di Sanità Animale delle ASSL:

- a) Vigilano sulla realizzazione del Piano e sugli adempimenti ad esso connessi sui territori di propria competenza;
- b) Eseguono, per quanto di competenza, i prelievi ufficiali per la genotipizzazione negli allevamenti soggetti al Piano, utilizzando l'apposita scheda di accompagnamento campioni (allegato III del DM 25 novembre 2015), stampabile dal sistema SANAN-BDN. Con motivata ragione e in caso di comprovata necessità effettuano i prelievi per la genotipizzazione, in alternativa agli operatori della AARS, per gli allevamenti iscritti al LG o RA;
- c) Registrano individualmente i capi sottoposti alle analisi di genotipizzazione in BDN, per gli allevamenti dei quali detengono la delega, all'atto del prelievo o comunque prima dell'invio dei campioni al laboratorio;
- d) Acquisiscono i risultati delle analisi di genotipizzazione, svolte dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) della Sardegna e dall'AGRIIS nell'ambito del Piano; validano e registrano tali risultati nella BDN;
- e) Comunicano in un tempo congruo, all'allevatore l'esito delle prove di genotipizzazione di propria competenza;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla determinazione n. 1125 del 30.11.2020

- f) Registrano in BDN il genotipo dei capi testati e certificano la genetica; nel caso di movimentazioni certificano il genotipo del capo e il livello di qualifica dell'allevamento in fase di conferma/validazione del modello 4;
- g) Vigilano, in funzione della certificazione genetica delle greggi e del presente Piano Regionale, sul rispetto dei requisiti relativi alle movimentazioni in entrata e in uscita dalle aziende. Nel caso di condizioni di promiscuità come in fiere o pascolo, autorizzano la convivenza dei capi solo con greggi di pari livello di qualifica sanitaria per scrapie;
- h) Dispongono l'eliminazione o la castrazione dei soggetti, di cui all'**Allegato 1**, con genotipo che ne determina il divieto di impiego come riproduttori;
- i) Assegnano, registrano in BDN e aggiornano con cadenza annuale il livello di certificazione genetica delle aziende ovine ai sensi del presente Piano;
- j) Autorizzano nei casi indicati nell'**Allegato 1** la costituzione dei gruppi di monta e, almeno annualmente, ne verificano la coerenza con l'autorizzazione concessa;
- k) Effettuano controlli ufficiali finalizzati a verificare i risultati ottenuti dal Piano, anche nelle aziende di elevato merito genetico, attraverso lo svolgimento di campionamenti casuali e/o mirati su entrambi i sessi. Inoltre, in caso di necessità o su richiesta del Ministero della salute e della Commissione Regionale possono effettuare prove di genotipizzazione supplementare;
- l) Controllano il rispetto dei tempi di macellazione obbligatoria per i capi sottoposti a tale provvedimento;
- m) Erogano gli indennizzi per i capi macellati perché portatori dell'allele VRQ, garantendo la legittimità amministrativa e la regolarità contabile della procedura, e richiedono il trasferimento dei fondi al Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

Art. 7 Compiti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS)

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna:

- a) Esegue tutte le analisi genetiche di propria competenza previste dal presente Piano, eccetto quelle relative al campionamento effettuato dai tecnici della AARS (esclusivamente sugli animali degli allevamenti iscritti al LG e al RA). Con motivata ragione e/o in caso di comprovata necessità esegue le analisi sugli animali di allevamenti iscritti al LG o RA al posto dell'AGRIS;
- b) Emette e registra nel CORAN il rapporto di prova (r.d.p.) entro 15 giorni lavorativi dal momento dell'accettazione dei campioni, salvo si tratti di analisi che presentano anomalie o particolarità di esecuzione;
- c) Invia i campioni per le analisi di genotipizzazione ad uno dei laboratori degli IZZSS di cui all'allegato I parte C I 1a) del DM 25 novembre 2015, in caso di situazioni di inattività temporanea o permanente;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla determinazione n. 1125 del 30.11.2020

- d) Invia mensilmente, alle ASSL competenti sul gregge oggetto di indagine e al Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, i rapporti di prova e i *files* relativi alle analisi eseguite, contenenti l'elenco delle matricole dei capi sottoposti ad analisi e i relativi genotipi;
- e) Invia mensilmente, alle ASSL competenti ed al Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, tramite l'OEVER, il tracciato record con i dati delle analisi eseguite, predisposto per l'inserimento massivo dei dati in BDN;
- f) Trasmette alla BDNSG, tramite l'OEVER, trimestralmente entro il 20 del mese successivo di ciascun trimestre, i dati relativi all'attività di genotipizzazione, utilizzando il tracciato record definito dal CEA.

Art. 8 Compiti dell'Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA)

L'Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA) è responsabile dell'organizzazione e della gestione degli aspetti tecnici relativi al Piano di selezione nell'ambito delle aziende iscritte al libro genealogico e registro anagrafico, sotto il coordinamento del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare e nell'ambito delle prescrizioni sotto riportate:

- a) Comunica, annualmente, al Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare il risultato dell'attività svolta nell'anno precedente e la programmazione per l'anno successivo sugli allevamenti iscritti al libro genealogico;
- b) Rende disponibile all'allevatore e all'AARS l'esito dell'analisi mediante pubblicazione del genotipo sulla scheda anagrafica del soggetto entro le 24 ore dal ricevimento dei risultati dal laboratorio di AGRIS e comunica gli stessi risultati, nel caso anche per il tramite dell'AARS o dell'AGRIS, al Servizio veterinario competente per territorio;
- c) Detiene la base dei dati relativa ai programmi di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica delle aziende iscritte al libro genealogico e registro anagrafico;
- d) Fa parte, attraverso proprio rappresentante delegato, della Commissione regionale per le problematiche relative ad aspetti di propria competenza, con particolare riferimento agli eventuali effetti del Piano sulle produzioni zootecniche;
- e) Garantisce e coordina le attività di prelievo del campione biologico dei tecnici autorizzati della AARS nelle aziende iscritte al LG o al RA per le analisi genetiche necessarie all'attuazione del Piano;
- f) Trasmette annualmente al Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare l'elenco dei tecnici della AARS autorizzati ad eseguire le attività di prelievo esclusivamente nelle aziende iscritte al LG o al RA e al trattamento dei dati;
- g) In caso di situazioni di inattività temporanea o permanente del laboratorio AGRIS Sardegna o di sospensione delle attività dei tecnici l'AARS, ne dà immediata comunicazione (anche per il tramite dell' AARS) al Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare affinché i Servizi veterinari competenti possano subentrare nelle attività di prelievo anche nelle greggi iscritte al LG o al RA e proseguire nella realizzazione del presente Piano.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla determinazione n. 1125 del 30.11.2020

Art. 9 Compiti dell'AARS (Associazione Allevatori della Regione Sardegna)

L'AARS, in qualità di Ente terzo delegato da Assonapa (Ente Selezionatore) alla raccolta dei dati propedeutici per i programmi di selezione genetica per la specie ovina e caprina svolge anche attività di raccolta negli allevamenti iscritti al LG dei campioni biologici finalizzati all'analisi del genotipo della proteina prionica di cui al presente Piano.

- a) Garantisce, tramite i propri tecnici l'informazione agli allevatori riguardo gli esiti delle prove di genotipizzazione effettuate;
- b) Garantisce la necessaria consulenza riguardo le risultanze e l'andamento del Piano agli allevatori assistiti;
- c) Garantisce tramite i propri tecnici l'identificazione individuale, da eseguirsi con mezzo identificativo elettronico, e della registrazione in BDN dei capi sottoposti alle analisi di genotipizzazione, per gli allevamenti di cui detiene la delega;
- d) I tecnici dell' AARS inviano al laboratorio autorizzato AGRIS Sardegna, i campioni da analizzare, utilizzando l'apposita scheda di accompagnamento campioni contenente le informazioni di cui all'allegato III del DM 25 novembre 2015.

Art. 10 Compiti del laboratorio dell'Agenzia per la ricerca in agricoltura Sardegna (AGRIS)

L'Agenzia per la ricerca in agricoltura Sardegna:

- a) Esegue la prima analisi genetica degli animali presenti nelle greggi iscritte al LG o RA, rilasciando i rapporti di prova ufficiali entro 15 giorni lavorativi dal momento dell'accettazione dei campioni;
- b) Si sottopone alle verifiche ispettive da parte dell'ISS di Roma, partecipa ai ring test finalizzati alla verifica della accuratezza e precisione delle procedure analitiche utilizzate e si attiene alle disposizioni emanate dalla DGSAF del Ministero della salute per ciò che concerne i laboratori di cui al DM 25.11.2015;
- c) Fornisce mensilmente e comunque entro 20 giorni dall'arrivo dei campioni, al Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, alle ASSL competenti per territorio, nonché ad ASSONAPA, tutte le informazioni previste dal tracciato record nazionale predisposto per l'inserimento massivo dei dati in BDN;
- d) Trasmette i dati di genotipizzazione corredati da tutte le informazioni previste dal tracciato record nazionale trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo, alla Banca dati nazionale di selezione genetica (BDNSG);
- e) Fornisce il supporto tecnico alla Commissione Regionale di Coordinamento, attraverso un suo delegato, per valutare l'andamento del Piano e gli effetti dello stesso sulle produzioni zootecniche.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla determinazione n. 1125 del 30.11.2020

Art. 11 Compiti dell'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna (ARAS)

L'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna, garantisce, tramite i propri tecnici, l'informazione e la divulgazione relativamente a quanto contemplato nel presente Piano e fornisce agli allevatori assistiti le risultanze dell'andamento del Piano a livello regionale.

Art. 12 Commissione Regionale di Coordinamento

La Commissione regionale è convocata e presieduta dal Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare o da un suo delegato ed è composta da tecnici provenienti dai competenti Assessorati Regionali, dai Servizi Veterinari delle ASSL, dall'IZS, dall'AGRIS, dall'ARAS, da ASSONAPA e AARS.

La Commissione ha una funzione di supporto tecnico e scientifico alla realizzazione del Piano.

I componenti della Commissione, nell'ambito delle proprie competenze, collaborano alle seguenti attività:

- a) Armonizzare e coordinare le attività di esecuzione e verifica del Piano svolte dai diversi Enti coinvolti;
- b) Monitorare l'andamento del Piano e valutare i risultati conseguiti;
- c) Monitorare l'evoluzione delle caratteristiche produttive degli allevamenti iscritti al Piano, al fine di evidenziare eventuali incidenze sfavorevoli, conseguenti alla selezione genetica del Piano stesso;
- d) Redigere, entro il 15 marzo di ogni anno, una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell'anno precedente.

Art. 13 Raccolta dei campioni, flusso ed elaborazione dei dati

1. I campioni, prelevati dai soggetti preposti, sono inviati ai laboratori autorizzati, contrassegnati con il codice identificativo individuale dell'animale che è stato sottoposto a prelievo.
2. I laboratori autorizzati trasmettono alle ASSL competenti e al Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare il dato sulla genotipizzazione, su tracciato record predisposto per l'inserimento massivo dei dati in BDN.
3. I Servizi Veterinari delle ASSL validano i dati e alimentano la BDN.
4. L'IZS, tramite l'OEVR, trasmette i dati di genotipizzazione corredati da tutte le informazioni previste dal tracciato record nazionale trimestralmente, entro il 20 del mese successivo, al CEA che detiene e alimenta la BDN SG.
5. L'AGRIS Sardegna trasmette mensilmente i dati ad ASSONAPA, per il seguente inoltrare al CEA che detiene e alimenta la BDN SG.
6. L'AGRIS Sardegna trasmette i dati di genotipizzazione delle greggi iscritte al LG e RA corredati da tutte le informazioni previste dal tracciato record nazionale trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo, al CEA che detiene ed alimenta la BDN SG.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla determinazione n. 1125 del 30.11.2020

Art. 14 Disposizioni finali

1. I Servizi Veterinari delle ASSL, l'IZS, l'AGRIS, l'ASSONAPA e l'AARS, l'ARAS, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati della esecuzione del presente Piano.
2. Tutte le attività di genotipizzazione che esulano dalle finalità del presente Piano o da specifiche comminate da disposizioni sovraordinate, sono da intendersi a carico del proprietario degli animali o di chiunque ne faccia richiesta.
3. I costi relativi all'identificazione individuale degli animali, in base al presente Piano, ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004 e ss.mm.ii, sono a carico del proprietario/detentore degli animali o persona delegata o di chiunque ne faccia richiesta.
4. Si rinvia alle norme tecniche del decreto del Ministero della Salute 25 novembre 2015 per quanto non espressamente indicato e non in contrasto col presente Piano.